



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare:*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO**

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTO in particolare l'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO in particolare l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 35, comma 2-ter del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che prevede che “i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale” e che tali termini “si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2012-6 del 20 gennaio 2012 con il quale è stata decretata la compatibilità ambientale del “*Piano Regolatore Portuale 2007 – Attuazione opere connesse*” del porto di Ravenna, proposto dall'Autorità Portuale di Ravenna e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 maggio 2012;

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali



di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTA la nota dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale con nota prot. 2669 del 26 aprile 2017, acquisita con prot. 9803/DVA del 26 aprile 2017, con la quale è stata richiesta, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una “*proroga per un periodo di anni sette per la realizzazione delle opere previste nel Piano Regolatore Portuale del Porto di Ravenna, così come sottoposte alla Valutazione d'Impatto Ambientale di cui al decreto n. 6 del 20.01.2012*”;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale con la sopra citata nota, in particolare, che “*pur avendo sviluppato la progettazione delle opere previste nel Piano Regolatore Portuale, in considerazione del complesso iter autorizzativo e dell'importante impegno economico, gli interventi in questione non hanno ancora avuto inizio*”;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 2403 del 19 maggio 2017, assunto al prot. 12081/DVA del 23 maggio 2017, costituito da n. 7 pagine;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha ritenuto che “*Nulla Osta ad accogliere la richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centro-Settentrionale in merito alla proroga dei termini di validità del Decreto VIA DVA_DEC-2012-6 del 20.01.2012, relativo al progetto “Piano Regolatore Portuale 2007 del Porto di Ravenna - Attuazione opere connesse”, da concedere fino ad ulteriori 10 anni, ai fini della coerenza della proroga con il passo temporale previsto dalle prescrizioni del medesimo Decreto per il controllo ambientale, da parte del MATTM, degli effetti delle attività di cantiere e di esercizio sulle componenti atmosfera e rumore*”;

ACQUISITO il nulla osta tecnico da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmesso con nota prot. 17469 del 13 giugno 2017, assunto al prot. 13870/DVA del 13 giugno 2017, costituito da n.1 pagina;

RITENUTO, sulla base di quanto precede, che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga avanzata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale,



DECRETA

ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., i termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale prot. DVA-DEC-2012-6 del 20 gennaio 2012 relativo al “*Piano Regolatore Portuale 2007 – Attuazione opere connesse*” del Porto di Ravenna, sono prorogati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di scadenza, ovvero sino al 18 maggio 2027.


Il presente provvedimento sarà comunicato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ed alla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà a comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

